

ALLEGATO "B" ALLA DEL. C.C. N. __36__/2008

PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE

ART. 1 - DEFINIZIONI.

Si intende:

- a) per somministrazione di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio;
- b) per superficie di somministrazione, la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi;
- c) per impianti ed attrezzature di somministrazione, tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande, nei locali e nelle superfici di cui alla lettera a);
- d) per somministrazione presso il domicilio del consumatore, l'organizzazione di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari ed alle persone da lui invitate, svolto presso l'abitazione del consumatore nonché nei locali in cui lo stesso si trovi per motivi di lavoro, studio, per lo svolgimento di cerimonie, convegni e attività similari;
- e) per somministrazione nelle mense aziendali, la somministrazione di pasti offerta, in strutture dotate di autonomia tecnico-funzionale, dal datore di lavoro, pubblico o privato, ai propri dipendenti ed ai dipendenti di altre aziende convenzionate, in forma diretta o tramite l'opera di altro soggetto con il quale abbia stipulato apposito contratto.

ART. 2 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Tali esercizi possono somministrare anche le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico - sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.
- 2 bis. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, compresa quella di cui all'articolo temporanea è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal D.P.G.R. n. 40/R/2006.
3. Gli esercizi di cui al comma 1 hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi.
4. La somministrazione di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico

ART. 3 – ZONIZZAZIONE

1. Ai fini della presente programmazione, nel territorio comunale sono individuate tre zone comunali costituite da:

ZONA 1 – Zona del Capoluogo

ZONA 2 – Zona collinare e frazioni di Ruosina, Corvaia e Riomagno

ZONA 3 – Zona corrispondente alla parte del territorio comunale non rientrante nelle zone 1 e 2.

ART. 4 - REQUISITI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

1. Ai fini della presente programmazione i requisiti che devono essere posseduti dagli esercizi dei quali sarà dichiarata l'apertura nelle zone di cui sopra, sono quelli sotto elencati

	Requisiti relativi all'adesione a disciplinari di qualità	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
1	Adesione formale alle iniziative dell'Amministrazione Comunale	SI	SI	SI
2	Adesione alle iniziative di valorizzazione del territorio comunale organizzate o patrocinate formalmente dall'Amministrazione comunale (es. centro commerciale naturale)	SI	SI	SI
3	Pubblicizzazione delle iniziative dell'Amministrazione comunale e/o diffusione di informazioni di interesse per la collettività mediante apposite strutture, depliant, materiale illustrativo nel rispetto delle indicazioni eventualmente impartite dall'Amministrazione comunale	SI	SI	SI
7	Pubblicizzazione tramite internet dell'attività svolta e dei requisiti di qualità con indicazione della adesione alle iniziative approvate dall'Amministrazione	SI	SI	SI
8	Carta dei vini contenente almeno alcuni prodotti dell'area lucchese	SI	SI	SI
10	Carta degli olii contenente almeno alcuni prodotti dell'area lucchese	SI	SI	SI
11	Apertura di almeno 330 giorni/anno	SI	NO	SI
12	Apertura per almeno 20 giorni nel mese di gennaio	SI	NO	SI
13	Apertura giornaliera di almeno 10 ore (per almeno il 90% dei giorni di apertura)	SI	NO	SI
14	Apertura nel periodo ottobre-marzo per almeno 160 giorni (con apertura giornaliera di almeno 10 ore)	SI	NO	SI

ART. 5 – ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. L'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, e possono essere effettuati dalla data di ricevimento della dichiarazione.
2. I requisiti di cui all'articolo che precede devono sussistere anche in caso di modifiche di titolarità, sede e struttura dei locali.
3. La perdita dei requisiti sopra indicati darà luogo alla comunicazione di avvio di procedimento di decadenza con assegnazione di un termine per l'adeguamento e pronuncia di decadenza in caso di inottemperanza.

ART. 6 – ATTIVITA' STAGIONALE

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande può avere carattere stagionale ed essere esercitata anche per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni. Nel comune di Seravezza l'attività stagionale è consentita solo nelle frazioni della montagna (zona 2) e senza limiti alla durata dell'apertura giornaliera.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività si applicano le stesse procedure dell'attività annuale.

ART. 7 – ATTIVITA' TEMPORANEA

1. In occasione di riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, al comune sul cui territorio l'attività si svolge e può essere effettuata dalla data di ricevimento della dichiarazione.
2. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione ed ai locali o aree cui si riferisce e solo se il richiedente risulta in possesso dei requisiti morali e professionali o se designa un responsabile in possesso dei medesimi requisiti, incaricato di gestire l'attività di somministrazione.
3. L'attività di somministrazione temporanea non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici.
4. L'attività medesima è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal D.P.G.R. n. 40/R/2006.
5. Per lo svolgimento dell'attività di somministrazione temporanea, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico e di quelle organizzate dai soggetti di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), è richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 13, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle in materia di sicurezza.
6. Il comune, previa concertazione con le parti sociali interessate, redige il calendario-programma annuale delle manifestazioni ricorrenti caratterizzate da attività temporanee di somministrazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente

ART. 8 – ATTIVITA' NON SOGGETTE A REQUISITI COMUNALI

1. Non sono soggette al possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:
 - a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, impianti sportivi, nonché congiuntamente ad attività culturali, in cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte. L'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l'esercizio dell'attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

- b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) da ultimo modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 e nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;
 - c) negli empori polifunzionali;
 - d) nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui all'articolo 2 del d.p.r. 235/2001;
 - e) nelle mense aziendali, come definite all'articolo 41, comma 1, lettera e) e negli esercizi di somministrazione annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente, degli studenti e di tutti coloro che a qualsiasi titolo sono ospitati nella struttura;
 - f) al domicilio del consumatore;
 - g) senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno.
2. Le attività di cui sopra, fatta eccezione per quelle di cui alla lettera g), sono soggette a dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, al comune competente per territorio e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della dichiarazione.

ART. 9 – SOMMINISTRAZIONE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI

1. La somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo è soggetta a dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, al comune competente per territorio e può essere effettuata dalla data di ricevimento della dichiarazione.
2. La somministrazione di cui al punto precedente, se effettuata in locali esclusivamente adibiti a tale attività ed appositamente attrezzati, è soggetta alle disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di somministrazione.
3. E' vietata la somministrazione mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione